

Avv. Giuseppe Lizzio
Avv. Marika Ballarino

Via Dalmazia, 5 – 95127 – CATANIA
Tel. 095/2270033 Cell. 340.6139062

ON.LE TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZ. LAVORO
RICORSO EX 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE
EX ART. 700 C.P.C.

In nome e per conto del Sig. **Ragusa Francesco** nato a Caltagirone (CT) il 26/04/1983 e residente a Grammichele (CT) in via Palermo 177, CF RGSFNC83D26428A rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Lizzio (C.F. LZZ GP 88H26C351V), e dall'Avv. Marika Ballarino (C.F. BLL MRK87R71C342A), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria alla pec giuseppe.lizzio@pec.ordineavvocaticatania.it – elettivamente domiciliato a Catania, alla Via Dalmazia, n. 5.

- *ricorrente* -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F. 80185250588 in persona del Ministro *pro tempore*, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale Rappresentante *pro tempore* ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- **UFFICIO SCOLASTICO PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA**, in persona del legale Rappresentante *pro tempore* ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato

- *resistente* -

nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Catania in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per l'annullamento e/o la disapplicazione



del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, afferenti alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*

per l'accertamento del diritto

al riconoscimento del maggior, e corretto, punteggio da attribuire a parte ricorrente, computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto (**all. doc.1**)

PREMESSO CHE

- Il ricorrente, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, ha presentato domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del *“Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”*, per l'Ambito Territoriale di Catania, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto come si evince dalla documentazione allegata (**all. doc. n. 2**).

- Per l'effetto, gli Uffici Scolastici competenti procedevano ad inserire i ricorrenti all'interno della graduatoria, attribuendogli un punteggio computato basandosi sui titoli sino a quel momento maturati e valutando il servizio militare di leva svolto per un punteggio pari a 0,60 punti per il Sig. **Ragusa**, che ha pertanto ottenuto un punteggio totale pari a 10,40 per i profili di AT e AA e 12,80 per CS, come da valutazione titoli allegata (**all. 3**).

Alla luce della correzione richiesta, il Sig. Ragusa ha il pieno diritto di vedere accrescere il proprio punteggio e, nello specifico: un punteggio pari a **15,80** per i profili di AT e AA e **18,20** per il profilo di CS quale risultato della sottrazione di 0,60 a cui si aggiunge il punteggio di 6,00 per ogni singolo profilo.

- Come noto, infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

- Sul punto, nonostante la giurisprudenza ormai consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le numerose diffide già inoltrate e mai riscontrate,

- Viene adito il Tribunale di Caltagirone ai sensi dell'art. 413, comma 5, cpc in virtù del rapporto di lavoro prestato dal ricorrente, come provato dai contratti di lavoro allegati (**all. 4**) presso Istituti la cui competenza ricade sul territorio di



Caltagirone. Nello specifico, l'Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" di Scordia.

Tutto quanto premesso, il Sig. Ragusa è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

IN DIRITTO

1. **PER LA VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, costituisce una palese violazione di norme di rango costituzionale e della normativa primaria vigente in materia.

Invero, proprio al fine di osservare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, stabiliva che *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*.

Sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958**, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*.

Pertanto, alla luce del principio enucleato dalle predette normative, appare chiaro che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.**

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *"[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, **il servizio militare prestato prima della***



costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). E ancora, a norma del citato comma 7 dell’art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] **il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]**”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “**il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo**”. E ancora “**il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico**”.

Dunque, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “**validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “**l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo**” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La ratio che ne discende, e ne deve discendere, è che il servizio militare obbligatorio **non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio**.

Pertanto, al fine di impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare incarichi proprio al fine di adempiere al dovere **imposto** dall’art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che “[...] **se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]**”.



La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014, e successivi, di cui qui si chiede la disapplicazione, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché al tempo tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

Si ricordi che, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

2. LE PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020 E N. 41894 DEL 29 DICEMBRE 2021) E DEL CONSIGLIO DI STATO (SENTENZA N. 3286/2022 e N. 00266/2023 REG).

Una copiosa ed univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il Ministero dell'Istruzione ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina**.

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso tramite il quale il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, ed il TAR Lazio, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva



come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e la sentenza n. 9335/2010.

Con la sopracitata sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, **anche se prestato non in costanza di nomina**, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall’art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*”. E dunque, la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 e all’art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990**. In ultimo, il Consiglio di Stato ha ribadito tale principio con **sentenza n. 3286/2022 del 27.04.2022** secondo cui il riconoscimento del punteggio pari a 6 punti (anziché 0.6) anche a chi ha svolto il servizio di leva non in costanza di nomina è costituzionalmente adeguato rispetto al principio di cui all’art. 52, comma 2, Cost. secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi. In definitiva, conclude il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3286/2022, “[..], **il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)**”

In ultimo, giova richiamare la recentissima sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data 09.01.2023 che, in piena armonia con i precedenti sopra richiamati afferma che “[..] **l’art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato**



sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). [...]"

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito alla parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Messina con la sentenza 13889 del 2018 e, già prima, l'ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con **l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”*.

L'ultima pronuncia in tal senso da parte della Corte di Cassazione è costituita dall'ordinanza **n. 41894 del 29.12.2021.** Dal dispositivo sopracitato ne consegue, ancora una volta, come la Suprema Corte abbia ritenuto conforme a



diritto la statuizione della Corte territoriale, che ha riconosciuto il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro, disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disposizione dell'articolo 485, comma 7, D.Lgs. nr. 297/1994, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Invero dal tenore testuale dell'ordinanza **n. 41894 del 29.12.2021** si evince che “*[...]Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del DLgs del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.*”

Appare evidente, dunque, che l'odierno ricorrente abbia diritto ad un ricalcolo del punteggio, come peraltro già sta avvenendo in ogni Tribunale nazionale adito sul punto, e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.

Gli Uffici Scolastici, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo superiore a quello riconosciuto, sulla scorta di una valutazione del servizio militare pari a 6 punti, piuttosto che 0,6 punti.

3.PERICULUM.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente si è collocato in una posizione certamente peggiore rispetto ad altri soggetti collocati all'interno della graduatoria relativa al triennio 2021-2024. Pertanto, appare evidente come la mancata attribuzione del punteggio corretto precluda la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E
LITISCONSORTI**

(ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti avvocati Marika Ballarino e Giuseppe Lizzio, **in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro,** stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale del USR per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania e/o del Ministero dell'Istruzione

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, sul sito ufficiale del USR per la Sicilia, e/o del Ministero dell'Istruzione, ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
2. nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
4. testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto,

- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021/2024 e successivi aggiornamenti;



- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio l'odierno ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato ed è, come da dichiarazione sostitutiva allegata, soggetta ad esenzione del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. del 30.05.2002 n. 115

Si allegano:

- Procure alle liti;
- Foglio di congedo servizio militare;
- Domanda di inserimento, ai fini della costituzione delle graduatorie, del *"Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario"* per il triennio 2021-2024;
- Contratto di lavoro;
- Dichiarazioni di esenzione c.u.;
- Decreti Ministeriali;
- Giurisprudenza.

Catania, 23.09.2023

Avv. Giuseppe Lizzio

Avv. Marika Ballarino

